



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) ordinaria

(2) prima convocazione

Atto N. 23

OGGETTO : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute.

del 12/05/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di maggio alle ore 18,07 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente in data 05/05/2017 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		
				Presenti	Assenti
LUPI ANGELO	X		SAPOCHETTI LORENA	X	
DAPPI RITA		X	BIANCHI IOLE	X	
ROSSI MAURO	X		MAGGI CRISTIAN		X
MANCINI SILVIA		X	BOCCUCCIA SERGIO	X	
BELTRAMME GIULIO	X		MORONI MARTINA	X	
SACCHI LORENZO	X		CASALI MATTEO		X
TAURONE MARCO	X		CHIALASTRI GIANLUCA		X
TREDICINI BENITO	X		BARACOCOLI MANILA	X	
PULCINI MASSIMILIANO	X				

Presenti N. 12

Assenti N. 5

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Pulcini Massimiliano.

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giada De Francesco.

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: SAPOCHETTI, SACCHI, BARACOCOLI.

- (1) Ordinaria o Straordinaria
- (2) Prima o Seconda
- (3) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Richiamato l'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016 denominato "Testo Unico sulle società partecipate" secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato che sulla base delle previsioni di cui al citato art. 4 commi 2 e 3 del Testo Unico sulle società partecipate, possono essere mantenute le partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle sotto indicate attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- f) al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Richiamato, inoltre, l'art. 24 del D.lgs. 175/2016 secondo il quale: "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto (23/09/2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione

diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, e la relativa deliberazione consiliare n. 17 del 31.03.2015;

Considerato che le attuali partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Cave sono:

- Cep s.p.a per lo svolgimento delle attività di riscossione ed accertamento dei tributi comunali;
- Ambi.En.Te s.p.a. per la gestione del servizio di igiene urbana;
- Acea Ato 2 per la gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
- permangono le condizioni che legittimano la partecipazione nelle soprarichiamate società in quanto le stesse rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del D.lgs. 175/2016 e per quanto tali sono da ritenersi non alienabili;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto necessario provvedere in merito approvando la ricognizione delle partecipazioni possedute ad integrazione del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con l'inserimento della partecipazione azionaria del Comune nella società Ambi.En.Te s.p.a;

Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto l'art 10 del TUSP "Alienazione di Partecipazioni sociali";

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.;

Con votazione avente il seguente esito: Presenti: n. 12; Votanti: n. 11;
Astenuiti: n. 1 (Baracoccoli); Favorevoli: n. 9; Contrari 2 (Boccuccia, Moroni);

DELIBERA

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata

1) Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune dando atto che le attuali partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Cave sono:

- Cep s.p.a per lo svolgimento delle attività di riscossione ed accertamento dei tributi comunali;
- Ambi.En.Te s.p.a. per la gestione del servizio di igiene urbana;
- Acea Ato 2 per la gestione del servizio idrico integrato;

2) Di dare atto che sussistono le condizioni che legittimano la partecipazione nelle soprarichiamate società in quanto le stesse rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del D.lgs. 175/2016 e per quanto tali sono da ritenersi non alienabili;

3) Di dare mandato al Responsabile del II Dipartimento di procedere ai successivi adempimenti relativi alla trasmissione del presente atto;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione palese espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito: Presenti: n. 12; Votanti: n. 11;
Astenuiti: n. 1 (Baracoccoli); Favorevoli: n. 9; Contrari 2 (Boccuccia, Moroni);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

quanto sopra viene redatto il presente verbale

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giada De Francesco

IL CONS. ANZIANO
F.to Rossi Mauro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Massimiliano Pulcini



pia conforme all'originale per uso amministrativo

ve li 24 MAG 2017

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va


Segretario Comunale
Dott.ssa Giada De Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

l _____ Al _____

ve li _____



Messo Comunale

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

in la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- o Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- o Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale /Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Dott.ssa Giada De Francesco